

Prot. n.171/C/2014

A TUTTI I SIGG.SOCI

LORO SEDI

Ragusa, 10 Giugno 2014

Oggetto: **Incentivi per l'assunzione di lavoratori con almeno 50 anni di età, disoccupati da oltre 12 mesi, e di donne prive di impiego – Istruzioni dell'INAIL**

L'INAIL fornisce istruzioni in merito agli incentivi previsti a favore dei datori di lavoro che assumono uomini e donne con almeno 50 anni di età, disoccupati da oltre 12 mesi, e donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovvero da almeno 6 mesi, se appartenenti a determinate aree -

Con l'allegata circolare n. 28 del 23 maggio 2014, la Direzione Generale dell'INAIL ha diramato indicazioni in merito agli incentivi previsti dall'art. 4, commi 8-11, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (circ. n. 453 del 6/7/2012), in favore dei datori di lavoro che assumono le seguenti categorie di lavoratori. Si ricorda che, in merito agli incentivi previsti dall'art. 4, comma 8-11, della Legge n. 92/2012, il Ministero del Lavoro e la Direzione Generale dell'INPS hanno diramato istruzioni, rispettivamente, con circolare n. 34 del 25 luglio 2013 e circolare n. 111 del 24 luglio 2013, messaggio n. 12212 del 29 luglio 2013 (Circ. n. 498 del 5/8/2013), e messaggio n. 12850 del 7 agosto 2013 (circ. n. 530 del 4/9/2013):

- uomini e donne con almeno cinquanta anni di età, disoccupati da oltre dodici mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei Fondi strutturali dell'Unione europea e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, occupate nelle aree di cui all'art. 2, punto 18, lettera e), del Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (cioè, impiegate in un settore economico o per una professione caratterizzati da un tasso di disparità occupazionale che supera, in sfavore della donna, di almeno il 25% la disparità media occupazionale di genere). Con Decreti emanati il 2 settembre 2013 (Circ. n. 556 del 17/9/13), il Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, hanno individuato per gli anni 2013 e 2014, i settori e le professioni caratterizzate da un tasso di disparità uomo-donna superiore almeno del 25% rispetto alla media;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.

In via preliminare, l'Istituto rimarca che – sulla scorta di un conforme parere della Direzione Generale per le Politiche Previdenziali ed Assicurative e del Ministero dell'Economia e delle Finanze – il Ministero del Lavoro si è pronunciato nel senso dell'applicabilità delle agevolazioni in questione non soltanto ai contributi sociali dovuti all'INPS, ma anche ai premi assicurativi dovuti all'INAIL (v., al riguardo, la circolare ministeriale n. 34/2013 del 25 luglio 2013).

Ciò premesso, l'INAIL esamina nel dettaglio la durata, la misura (riduzione del 50% dei premi assicurativi) e l'ambito di applicazione degli incentivi di cui trattasi, nonché i requisiti dei lavoratori interessati e le condizioni di spettanza del beneficio.

La circolare in argomento, inoltre:

richiama i principi generali stabiliti dall'art. 4, commi 12-15, della Legge n. 92/2012, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni contributive;

fornisce istruzioni operative con riferimento alle fattispecie in cui ricorrono i presupposti sia per l'applicazione dell'incentivo connesso all'assunzione di lavoratori svantaggiati, sia per l'applicazione dell'incentivo per l'assunzione (con contratto a tempo indeterminato) di lavoratori di qualunque età disoccupati da almeno ventiquattro mesi, ai sensi dell'art. 8, comma 9, della Legge 29 dicembre 1990, n. 407, nel testo modificato dall'art. 4, comma 14, della Legge n. 92/2012.

Per quanto attiene alle modalità di fruizione delle agevolazioni in discorso, come già segnalato nella "Guida all'autoliquidazione dei premi 2013-2014" (Circ. n. 207 del 15/4/2014), l'INAIL fa presente che i datori di lavoro aventi diritto devono indicare nella dichiarazione delle retribuzioni l'importo totale delle retribuzioni parzialmente esenti e il relativo codice.

L'indicazione dei suddetti dati equivale a domanda di ammissione alle riduzioni, che spettano in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla legge, inclusi quelli riguardanti la regolarità contributiva che deve sussistere al momento della fruizione del beneficio.

I nostri uffici restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Distinti saluti

ANCE RAGUSA
II VICE PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Bonometti)